

QUESITO n. 2

E' pervenuta a questo Ente Aggiudicatore richiesta di chiarimenti in ordine ai seguenti punti sinteticamente riportati:

- 1) se le prescrizioni della Conferenza di servizi del 18/07/2007 e quelle di Enti che non si sono pronunciati in detta sede siano già state recepite nel Progetto definitivo o se siano da considerare nell'ambito dell'offerta;
- 2) quale sia la *ratio* del richiamo dell'art. 93 D.lgs. 163/2006 s.m.i. e degli artt. 36/39 D.P.R. 554/99 al paragrafo II.3.1 del disciplinare di gara;
- 3) quali siano le soluzioni progettuali offerte in sede di offerta tecnica relativamente all'abbattimento di rumori e vibrazioni di cui ai sub-elementi a.6) e a.9) di cui al paragrafo II.3.1 del disciplinare di gara;
- 4) in relazione al sub-elemento a.3) di cui paragrafo II.3.1 del disciplinare di gara, come proporre un numero maggiore di ascensori fermi restando gli aspetti distributivi e dimensionali della struttura edilizia della stazione ferroviaria Cecilia;
- 5) quali sono le modalità di determinazione del corrispettivo della progettazione esecutiva posto a base di gara;
- 6) se sia possibile disporre la documentazione tecnica e grafica di progetto nei formati nativi e non solo in PDF;
- 7) se possa essere concessa una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

A tali richieste di chiarimento sono state formulate le risposte testualmente riportate.

- 1) Le prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di servizi del 18/07/2011, come le ulteriori prescrizioni rese da Enti che non si sono espressi in detta sede, dovranno essere recepite in fase di redazione del progetto esecutivo; detto verbale e gli ulteriori atti, tutti elencati dall'art. 4 dello schema di contratto posto a base di gara, già disponibili insieme al progetto definitivo presso la Ferrotramviaria Engineering S.p.A., sono ora pubblicati *on line* sul sito della scrivente nella sezione "Gare e fornitori". Si invita, comunque, ad una attenta lettura del disciplinare che richiede espressamente che talune varianti offerte in sede di gara tengano conto delle suddette prescrizioni.
- 2) Il paragrafo II.3.1 del disciplinare si limita a richiedere che il concorrente produca a corredo delle soluzioni progettuali proposte in sede di gara una relazione ed elaborati

che illustrino come sarà sviluppata la progettazione esecutiva propriamente detta, nel rispetto dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nella eventualità dell'aggiudicazione dell'appalto. Ovviamente il disciplinare non richiede che sia presentato il progetto esecutivo in sede di offerta.

- 3) La declaratoria del sub-elemento a.9) deve intendersi nel senso che, fermo restando le soluzioni per la riduzione di vibrazioni e rumori relativamente all'armamento ferroviario, oggetto comunque di autonoma valutazione in sede di gara, giusta declaratoria del sub-elemento a.6), il concorrente dovrà presentare ulteriori proposte per l'abbattimento di vibrazioni e rumori a fronte dell'esercizio ferroviario che non siano quelle avanzate dal medesimo concorrente relativamente all'armamento.

- 4) Preliminarmente si evidenzia che il corretto riferimento relativamente alle migliorie relative agli ascensori è il punto a.3) del disciplinare e non il punto a.6) come indicato nel quesito.

Nel merito si precisa che la richiesta di migliorie per questo specifico aspetto ha voluto lasciare spazio a possibile migliorie che gli offerenti possano individuare seguendo le indicazioni impartite nel Disciplinare rispetto alle ipotesi adottate in progetto.

Il vincolo del rispetto degli aspetti distributivi e dimensionali è dettato dalla necessità di far salve le autorizzazioni/approvazioni finora ottenute.

Piccole modifiche alle strutture possono essere ammesse purché non modifichino sostanzialmente l'impianto strutturale della fermata: tale possibilità è in linea con quanto previsto nel punto a.2) che comunque non prevede che le migliorie delle strutture possano comportare modifiche distributive della fermata.

- 5) Il corrispettivo per la progettazione esecutiva posto a base di gara, atteso il carattere non obbligatorio delle tariffe professionali, è stato determinato assumendo il DM 4 aprile 2001 quale base di riferimento, ai sensi dell'art. 92, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

In particolare il suddetto importo comprende € 130.000,00 quale onorario e € 20.000,00 quali spese.

- 6) La richiesta di disporre dei *files* relativi al progetto definitivo nei formati nativi non può trovare accoglimento, atteso che il formato .pdf degli stessi consente più che adeguatamente di esaminare e formulare eventuali soluzioni progettuali migliorative da valutare in sede di offerta.

- 7) Circa la richiesta di proroga si rappresenta che il termine per la presentazione delle offerte indicato in bando è stato determinato tenendo conto della complessità dell'appalto oggetto di affidamento e del tempo necessario per preparare le offerte, sia economica che tecnica, anche in considerazione della sopravvenienza del periodo feriale, e comunque nel rispetto dei termini minimi stabiliti dalla Parte III del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.